

**Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna  
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLÌ-CESENA (USTPC-FC)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - 14 APRILE 2022 N. 52**

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) - APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

COD. INT. <b>17429</b>	<b>INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARPATA DI VALLE STRADA COMUNALE POGGIO ALLA LASTRA INTERESSATO DA DISSESTO IN PROSSIMITÀ MOLINO DI VALBONA</b> LUNGO LA FASCIA FLUVIALE IN DESTRA IDROGRAFICA DEL TORRENTE BIDENTE DI PIETRAPAZZA-STRABATENZA-FIUMICINO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) -	OCDPC 622/2019 814/2021 822/2022 839/2022 CS 6177
---------------------------	---	--

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO **€ 220.000,00**

**CUP: F41B22000220001**

**10**

**SCHEMA DI CONTRATTO**



progettisti

**Ing. Alessandro Amadori**

*Alessandro Amadori*

**Ing. Bennj Bartoli**

*Bennj Bartoli*

collaboratori

**Geol. Andrea Benini**

*Andrea Benini*

**Geol. Isabella Naldini**

*Isabella Naldini*

**Ing. Francesca Pretolani**

*Francesca Pretolani*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Sara Vannoni**

(documento firmato digitalmente)

a uso interno

ANNO	NUMERO	Classif.	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	Fasc.	ANNO	NUMERO	SUB
			5685							2022	853	



r\_eni.ro.Protezione Civile - Prot. 14/09/2022.0047486.I

**REGIONE EMILIA ROMAGNA****AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E****LA PROTEZIONE CIVILE**

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA

UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E

PROTEZIONE CIVILE FORLÌ'-CESENA (USTPC-FC)

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di: **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 Aprile 2022 N. 52 - Cod. Int. 17429 "INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARPATA DI VALLE STRADA COMUNALE POGGIO AL-LA LASTRA INTERESSATO DA DISSESTO IN PROSSIMITÀ MOLINO DI VALBONA"** IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC).

- Importo complessivo € **220.000,00**

C.I.G. : xxxxxxxxxxxx C.U.P. : **F41B22000220001**

Lavori a base d'asta € XXX.XXX,XX

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € XXX.XXX,XX

Totale lavori in appalto € XXX.XXX,XX

Importo di aggiudicazione € XXX.XXX,XX

(comprensivo degli oneri della sicurezza)

tra i Signori:

- Ing. SARA VANNONI, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Si-

curezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373, che rappresenta nella sua qualità di “Posizione Organizzativa Coordinamento lavori pubblici, autorizzazioni” dell’Ufficio tecnico sicurezza territoriale e protezione civile Forlì - Cesena (USTPC-FC”) - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalla Determinazione n. 2716 del 29/07/2022 del Responsabile dell’Ufficio tecnico sicurezza territoriale e protezione civile Forlì - Cesena dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

e

-Sig. ...., nato a ..... (FC) il .../.../19...  
C.F. .... in qualità di titolare firmatario e quindi di legale rappresentante dell’.... di ..... con sede legale a ..... (...) in Via ..... n.. - frazione ..... , iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di .....  
n. .... e codice fiscale P. IVA .....  
di seguito presente atto denominato semplicemente "Appaltatore",

### **PREMESSO**

- che con determinazione dirigenziale n. XXXX del XX/XX/2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento sopracitato, autorizzando l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m., in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), tramite valutazione comparativa di preventivi-offerta con il criterio del minor prezzo per un importo dei lavori da affidare pari a €

XXX.XXX,XX di cui € XXX.XXX,XX per lavori ed € XXX.XXX,XX per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale n. XXXX del XX/XX/2022 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in epigrafe indicati a favore del sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di € XXX.XXX,XX comprensivo di € XXX.XXX,XX per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto pari al XX,XX %;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto.**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.

#### **Articolo 2 - Documenti integrativi del contratto.**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fa parte del contratto il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

4. Ai sensi dell'art. 217, del D.Lgs.n.50/16 e s.m. al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.

### **Articolo 3 - Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a € XXX.XXX,XX .

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m., per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

### **Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del decreto legislativo n.50/16 e s.m., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concorda-



mento.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5 - Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1 Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.

2 L'appaltatore prima della consegna dei lavori dovrà depositare il piano operativo della sicurezza.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **180** (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto MIT n. 49 DEL 07/03/2018.

### **Articolo 6 - Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'**1** per mille dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s. m.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non an-



cora eseguiti.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto previsto all'art. 108, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..
4. Non si darà luogo al premio di accelerazione.

#### **Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. In applicazione dell'art. 107 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del proce-



dimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è suffi-

ciente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

6. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

7. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 7.

9. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro re-

dazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

10. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

11. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico

dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigilanza fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto;

l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal XXX XXX XXXXXXXXX, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del presente contratto.

#### **Articolo 9 - Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo**

1. La revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. a) del Codice, opera nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo, non trovando applicazione l'art. 1664, primo comma, cod. civ.

2. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei materiali, la revisione avviene alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e s.m.i. convertito in Legge n.25 del 28/03/2022. E' fatta salva la disciplina dettata da norme specifiche emanate in relazione a circostanze o periodi determinati.

#### **Articolo 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo allegato al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Sull'importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € **XX.XXX,XX** comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,

mediante emissione di certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello  
0,5 % di cui al comma 5-bis dell'articolo 30, D.Lgs.n.50/16 e s.m..

4. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del  
D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così  
stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 30 giorni  
dalla maturazione di ciascun SAL, derogando espressamente l'art.113 bis,  
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- il pagamento del predetto certificato avverrà con la richiesta, entro i suc-  
cessivi 30 giorni dal certificato di pagamento, di emissione della fattura,  
che verrà liquidata mediante emissione dell'apposito mandato e  
l'erogazione a favore dell'appaltatore entro 30 giorni;
- ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 gli interessi moratori  
decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno  
successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
- la stazione appaltante emetterà mandato di pagamento entro 30 giorni dal-  
la data di ricezione della fattura corretta da parte dell'impresa aggiudicata-  
ria;
- ai fini del computo dei termini per il pagamento dal ricevimento della fat-  
tura, si considerano utilmente ricevute solo le fatture emesse conforme-  
mente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria,  
vigente in materia successivamente all'emissione del certificato di paga-  
mento e/o del certificato di regolare esecuzione o atti/certificati equivalen-  
ti;



- **gli interessi moratori decorrono dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante della fattura corretta;**

- il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori;

- il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel presente contratto.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (**D.U.R.C.**), in applicazione del comma 3 dell'art.113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.

7. Il pagamento dell'**ultima rata di acconto**, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

8. Il pagamento della **rata di saldo** è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di certificato di regolare esecuzione, in applicazione del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.

9. La **garanzia fideiussoria** di cui al precedente periodo deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi (costituiti dai 6 mesi ex art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m., più 24 (ventiquattro) mesi, ex comma 3 secondo periodo, e 2 (due) mesi ex terzo periodo, della stessa disposizione) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

11. In applicazione del D.M. 23.01.2015 e del D.M. 13 luglio 2017, si provvederà ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla L. 23/12/2014 n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e del D.M. 13 luglio 2017, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente **UFE: UFDUC1**.

### **Articolo 12 - Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di giorni 30, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento la-

avori, per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano all'appaltatore solo gli interessi moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dalla richiesta della fattura, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s. m. i.

### **Articolo 13 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il **certificato di collaudo** è emesso entro il termine perentorio di **sei** mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, questo deve essere emesso entro **tre** mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale, anche nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del Decreto MIT n. 49 DEL 07/03/2018.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

#### **Articolo 14 - Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/16 e s.m., senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (ove nominato);

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. È considerato grave inadempimento altresì:

- il mancato rispetto dei termini intermedi fissati dal cronoprogramma dei lavori indicati nel capitolato speciale;

- il mancato rispetto del termine iniziale dei lavori;

- il mancato rispetto del termine finale dei lavori;

- la mancata esecuzione di tutte le lavorazioni e prestazioni incluse nel computo metrico estimativo allegato.

3. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento; pertanto, la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legi-

	slazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.	
r_enhpro. Protezione Civile - Prot. 14/09/2022. 0047486.1	<p>4. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o via pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018.</p> <p>5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo, anche in applicazione dell'art. 6 del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018.</p> <p>6. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15 - Controversie.</b></p> <p>1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. in materia di accordo bonario.</p>	
	20	

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devoluta al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento il luogo dove il contratto è stato stipulato.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. Nella gestione di sinistri si applica l'art. 11 del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,**

##### **previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, 5-bis e 6 e dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.lgs. n.50/16 e s. m.

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. n.50/16 e s.m. l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

6. È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa aggiudicataria in corso di validità.

#### **Articolo 17 - Adempimenti in materia antimafia.**

1. L'appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto o al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono sog-



getti agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 565/2022. A tal fine si dà atto che l'appaltatore è iscritto presso le White List della Provincia di \_\_\_\_\_ con validità fino al \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. Il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008, è parte integrante del presente contratto.
2. È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori, gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 19 - Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art 105 del D. Lgs. 50/2016

e del capitolato speciale d'appalto per i lavori o le parti di opere che

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell'appaltatore se non nei casi previsti

dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

### **Articolo 20 - Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideius-

soria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. XXXX

del XX/XX/XXX, rilasciata da ..... per l'im-

porto di € XX.XXX,XX, nel rispetto di quanto fissato all'art. 103 del

D.Lgs.n.50/2016 e s.m. e in applicazione dello schema – tipo n. 1.2 del

D.M. 19/01/2018 n.31.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante ab-

bia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-

tratto.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del **80** per cento

dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi-

detti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte

dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al **20** per cento dell'iniziale importo

garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5

dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e s. m. Sono nulle le eventuali pattuizioni

contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/16 e s. m.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-

mento potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della data scadenza

della garanzia.

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di

sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha

facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo con-

trattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto

dell'importo originario.

#### **Articolo 21 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016 e

s.m., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsa-

bilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al

comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certifi-

cato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n.

XXXXXXXXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX, rilasciata da .....

- Ag. di ..... Il per l'importo di € XX.XXX,XX (Partita 1

– importo contrattuale IVA inclusa); € XX.XXX,XX (Partita 2 - Opere

Preesistenti); € XX.XXX,XX (Partita 3 - Demolizione e sgombero).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza per l'importo € X.XXX.XXX,XX.

4. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., la Polizza RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall'aggiudicazione.

## **Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.
6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione



nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

#### **Articolo 23 - Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi**

##### **o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.**

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 24. - Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Relazione generale, che si allegano sotto la lettera B);
- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera C);
- Computo metrico estimativo, che si allega sotto la lettera D);
- Quadro economico, che si allega sotto la lettera E);
- Cronoprogramma dei lavori, che si allega sotto la lettera F);
- Elaborati grafici, che si allegano sotto la lettera G);
- Piano operativo di sicurezza, che si allega sotto la lettera H);

#### **Articolo 25. - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**


1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) e il D. Lgs. n.81 / 2008 e s. m.

#### **Articolo 26. - Spese di contratto, imposte, tasse**

##### **trattamento fiscale e domicilio.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 62 del R.D. 827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. intera-

 r_enlro. Protezione Civile - Prot. 14/09/2022. 0047486. I		
	mente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del	
	D.P.R.131/86.	
	3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-	
	correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della	
	data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di	
	collaudo provvisorio.	
	4. L'imposta di bollo è stata assolta tramite apposizione ed annullamento del	
	contrassegno telematico sulla prima pagina del contratto d'appalto, in origi-	
	nale, conservato presso la stazione appaltante, a disposizione degli organi di	
	controllo.	
	5. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale	
	d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.	
	6. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio presso la pro-	
	pria sede legale.	
	<b>Articolo 27 - Efficacia del contratto.</b>	
	1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle	
	parti contraenti e la sua stipulazione. Il presente contratto unitamente agli al-	
	legati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi	
	dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice	
	dell'amministrazione digitale".	
	Per l'Ufficio Tecnico Sicurezza territoriale e protezione civile Forlì - Cesena	
	(Ing. Sara Vannoni)	
	<i>documento firmato digitalmente</i>	
	L'appaltatore	





(Legale rappresentante dell'impresa)

(.....)

*documento firmato digitalmente*